

Amministratore di fatto e bancarotta per distrazione: gli indici

La Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 30392 del 10 agosto 2026, consolida il catalogo probatorio per l'accertamento dell'amministrazione di fatto e l'imputazione della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati societari e fallimentari 10 Agosto 2026

Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 19 Agosto 2026: La Suprema Corte di Cassazione fa punto fermo sui canoni di valutazione indiziaria ex art. 192 c.p.p., stabilendo che la convergenza di indici gestori univoci fonda la piena responsabilità penale del dominus occulto per le distrazioni patrimoniali e finanziarie della società fallita.

Abstract (Italiano)

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, n. 30392 del 10 agosto 2026, fornisce una rigorosa sintesi dei criteri probatori per l'affermazione della responsabilità penale dell'amministratore di fatto nei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici di legittimità confermano che la qualifica di gestore effettivo ex [art. 2639 c.c.](#) si desume legittimamente da un compendio indiziario grave, preciso e concordante, caratterizzato da indici sintomatici quali la coincidenza di sede con altre entità societarie, il pagamento diretto delle retribuzioni ai dipendenti con assegni personali, la gestione della locazione aziendale e la direzione delle scelte contabili, a fronte della totale passività del prestanome. La pronuncia chiarisce inoltre che la distrazione patrimoniale di macchinari e somme liquide è causalmente ascrivibile al dominus occulto unico delegato sul conto corrente, ribadendo i rigidi confini di specificità estrinseca del ricorso per cassazione ex artt. 581 e 591 c.p.p. e la discrezionalità del giudice di merito nel diniego delle attenuanti generiche in assenza di riscontri positivi ex [art. 133 c.p.](#)

Abstract (English)

Judgment no. 30392 of 10 August 2026 of the Italian Supreme Court of Cassation (Fifth Criminal Chamber) delivers a comprehensive analysis of the evidentiary standards governing the criminal liability of shadow directors in fraudulent bankruptcy by misappropriation. The Court reaffirms that the status of de facto director under Article 2639 of the Italian Civil Code is legitimately established through serious, precise, and concordant circumstantial evidence, encompassing symptomatic indicators such as shared registered offices, direct payment of wages via personal cheques, handling of lease agreements, and full control over accounting consultants, against the backdrop of a purely passive nominee director. The decision clarifies that the misappropriation of machinery and corporate funds is causally attributable to the shadow director who solely operates the bank accounts, while reinforcing the strict specificity requirements for appeals on points of law under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure and the trial judge's discretion in denying generic mitigating circumstances under Article 133 of the Criminal Code.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Catalogo degli indici sintomatici:** La qualifica di amministratore di fatto si desume da indici univoci ex [art. 2639 c.c.](#): identità di sede sociale, pagamento degli stipendi con conti personali, stipula della locazione e gestione del consulente fiscale.
- **Riconducibilità della distrazione al dominus:** Il mancato rinvenimento di beni aziendali e i prelievi ingiustificati sui conti correnti sono imputati all'amministratore occulto unico operatore effettivo.
- **Valutazione unitaria del compendio indiziario:** Ai sensi dell'[art. 192, comma 2, c.p.p.](#), gli indizi non vanno atomizzati ma apprezzati nella loro convergenza sinergica e nella tenuta logica d'insieme.
- **Inammissibilità del ricorso generico:** Il ricorso per cassazione che reitera rilievi di merito senza una critica argomentata e specifica alla motivazione impugnata è inammissibile ex [art. 581 c.p.p.](#) e [art. 591 c.p.p.](#)

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reati fallimentari e societari, la prova della qualifica di amministratore di fatto e della responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 216 e 223 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (oggi artt. 322 e 329 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) può essere legittimamente tratta, ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., da una pluralità di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti, quali l'identità della sede sociale con quella di altre compagini amministrate dall'imputato, il pagamento delle retribuzioni al personale mediante assegni personali, la conduzione diretta delle trattative locative dell'immobile aziendale, il controllo continuativo dei rapporti contabili e fiscali, nonché la creazione e l'eterodirezione di un amministratore di diritto meramente fittizio. Accertata la gestione di fatto e l'operatività esclusiva sui conti bancari della società, la distrazione delle disponibilità liquide e dei beni aziendali non rinvenuti dal curatore è direttamente imputabile al dominus effettivo, risultando inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze di merito prive di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.

01. Inquadramento dogmatico: la figura dell'amministratore di fatto nei reati fallimentari

1.1 — L'estensione delle qualifiche soggettive ex art. 2639 c.c. e la nozione di gestione continuativa

La configurazione della responsabilità penale dell'**amministratore di fatto bancarotta fraudolenta** costituisce uno degli assi portanti del **diritto penale dell'economia** contemporaneo. Nel sistema tracciato dall'art. 216 e dall'art. 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — disposizioni oggi confluite nell'art. 322 e nell'art. 329 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) —, i delitti di bancarotta societaria sono strutturati quali **reati propri esclusivi**, ascrivibili primariamente a coloro che rivestono **qualifiche organiche formali** all'interno della compagine sociale. Tuttavia, l'esperienza giudiziaria dimostra con frequenza come le scelte gestionali più rilevanti e le manovre dissipative vengano orchestrate da soggetti privi di formale investitura assembleare, i quali operano nell'ombra avvalendosi di **interposizioni fittizie** per schermare il proprio patrimonio e le proprie responsabilità.

A fronte di tali insidiose condotte elusive, l'ordinamento giuridico ha recepito un **principio di effettività sostanziale**, codificato in via generale dall'art. 2639 c.c. Tale norma equipara espressamente al soggetto formalmente investito della qualifica societaria colui che esercita in modo continuativo e

significativo i **poteri tipici inerenti alla funzione gestoria**¹. La portata applicativa di questa clausola generale travalica i confini dei soli reati societari codicistici, estendendosi pienamente alla **materia fallimentare e concorsuale**². L'amministratore di fatto assume pertanto una **posizione di garanzia primaria** nei confronti del ceto creditorio e della conservazione dell'**integrità del patrimonio sociale**.

L'elemento distintivo della figura risiede nel requisito della **continuità e significatività dell'ingerenza gestoria**³. Non è sufficiente il compimento di isolati o episodici atti di intromissione negli affari sociali, richiedendosi la dimostrazione di un **inserimento organico** nella vita dell'impresa e l'esercizio di un'autonoma e incisiva **potestà decisionale** in settori nevralgici dell'attività aziendale⁴. Come ribadito nel dibattito sulle [misure cautelari reali e responsabilità penale d'impresa](#), la tutela dell'ordine economico postula un'incessante vigilanza sulle dinamiche di controllo occulto volte a sottrarre risorse alla garanzia patrimoniale generica.

1.2 — Il concorso di persone nel reato societario e la posizione del prestanome

L'accertamento della gestione occulta si intreccia ineludibilmente con la disciplina del **concorso di persone nel reato** disciplinato dall'[art. 110 c.p.](#) Nelle strutture aziendali caratterizzate dalla presenza di un amministratore formale privo di effettive competenze o delegato a meri compiti notarili, la configurabilità della responsabilità concorsuale si atteggia in modo asimmetrico. La figura dell'**amministratore di diritto**, comunemente designato quale testa di legno, non funge da schermo liberatorio per il gestore effettivo, né la sua passività elide il **nesso di causalità** tra l'operato del dominus e il dissesto patrimoniale della società fallita⁵.

La costante giurisprudenza della Quinta Sezione penale ha chiarito che l'amministratore di diritto risponde del delitto di bancarotta per distrazione a titolo di **dolo eventuale**, allorquando abbia consapevolmente accettato la carica societaria abdicando integralmente ai propri **doveri di vigilanza e controllo** sanciti dall'[art. 2392 c.c.](#), così esponendo il patrimonio sociale alle libere manovre predatorie del gestore occulto. Tuttavia, la colpevole acquiescenza o connivenza del prestanome non intacca minimamente la diretta e piena **responsabilità penale dell'amministratore di fatto**, il quale assume la paternità delle condotte di spoliazione in veste di **autore materiale o determinatore** delle scelte distrattive⁶.

Sul versante dell'elemento psicologico, la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il **dolo generico**, consistente nella consapevolezza e volontà di dare ai beni sociali una **destinazione incompatibile con il vincolo di garanzia** verso i creditori, con la consapevolezza del relativo

pregiudizio economico⁷. Per l'amministratore occulto, tale stato soggettivo è insito nella stessa decisione di sottrarre cespiti o risorse liquide alla contabilità e all'attivo dell'impresa, senza che sia necessario dimostrare un intento specifico di arrecare danno o causare il fallimento.

Punto focale: L'interposizione di un prestanome non attenua la responsabilità dell'amministratore di fatto, il quale risponde dei reati di bancarotta per distrazione quale dominus effettivo delle scelte gestorie e della spoliazione patrimoniale dell'ente.

02. La fattispecie: amministratore di fatto bancarotta fraudolenta e il catalogo degli indici sintomatici

2.1 — La vicenda processuale e la ricostruzione probatoria della Corte d'Appello

La fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. A seguito della declaratoria di insolvenza, gli organi della curatela fallimentare riscontravano la completa dispersione del compendio aziendale, evidenziando il mancato rinvenimento di **macchinari ed attrezzature industriali** analiticamente registrati nelle scritture contabili e l'esecuzione di ingenti prelievi di denaro liquido dai conti correnti bancari intestati alla società prima della cessione formale delle quote.

All'esito delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica contestava all'imputata il delitto di **bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale e finanziaria**, individuandola quale esclusiva amministratrice di fatto dell'impresa commerciale fallita. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello confermavano integralmente il giudizio di penale responsabilità, irrogando la pena di giustizia e rigettando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici territoriali fondavano la decisione su un **quadro probatorio granitico e concordante**, imperniato sulle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, dal locatore dell'immobile sede dell'impresa, dal consulente contabile della società e dalla stessa amministratrice di diritto fittizia. Quest'ultima, originariamente semplice dipendente, aveva descritto in modo dettagliato le pressioni e

le modalità con cui era stata indotta ad assumere la carica formale e ad accompagnare l'imputata presso lo studio notarile per formalizzare il successivo trasferimento delle quote a soggetti terzi irrintracciabili.

Fonte Probatoria	Elemento Sintomatico Accertato	Valutazione Giudiziale
Personale dipendente	Pagamento regolare delle retribuzioni mediante emissione di assegni tratti da conto personale dell'imputata.	Indice univoco di gestione
Locatore dell'immobile	Contatti diretti ed esclusivi per la stipula, l'esecuzione e il pagamento dei canoni di locazione della sede.	Esercizio poteri direttivi
Consulente contabile	Gestione contabile e fiscale curata su istruzione diretta e continuativa dell'amministratrice di fatto.	Direzione amministrativa
Amministratrice formale	Interposizione fittizia, totale assenza di poteri decisionali e cessione pilotata delle quote societarie.	Prestanome apparente

2.2 — La convergenza sinergica degli indici fattuali e documentali

Il tessuto motivazionale della sentenza n. 30392 del 2026 offre un'esemplare applicazione dei criteri di individuazione dell'**amministratore di fatto bancarotta fraudolenta**. La Suprema Corte ribadisce che la prova dell'ingerenza gestoria non richiede la produzione di deleghe notarili o procure speciali, potendo e dovendo essere ricavata dalla convergenza di una pluralità di elementi sintomatici dotati di precisione e concordanza⁸. In tale quadro, assumono peculiare pregnanza probatoria i riscontri che attestano l'esercizio continuativo dei poteri di spesa, di organizzazione e di rappresentanza sostanziale dell'ente.

Tra gli indici maggiormente valorizzati dal collegio nomofilattico risalta l'**identità della sede sociale** con quella di altre tre compagini societarie pacificamente amministrate e controllate dall'imputata. Tale commistione logistica e operativa, lungi dal configurare una mera coincidenza geografica, rifletteva un disegno unitario di concentrazione dei centri decisionali. A ciò si aggiungeva l'emissione diretta di assegni bancari tratti da un conto corrente personale per il pagamento delle retribuzioni mensili dei dipendenti, condotta che esprime in modo inequivocabile l'assunzione del rischio economico e la gestione diretta della forza lavoro⁹.

« *La qualifica di amministratore di fatto si afferma legittimamente quando una pluralità di fonti dichiarative e documentali dimostri in modo univoco l'esercizio effettivo e continuativo delle funzioni direttive, organizzative e finanziarie dell'impresa societaria, a prescindere dall'esistenza di una formale investitura assembleare.* »

Ulteriore conferma del **ruolo direttivo effettivo** è scaturita dai rapporti intrattenuti con il **consulente contabile e fiscale** della società, il quale riceveva istruzioni esclusivamente dall'imputata, nonché dai contatti gestiti con il **locatore dei locali commerciali**. L'assoluta estraneità dell'**amministratrice formale** alla vita operativa dell'ente, confermata dalla sua totale ignoranza circa le dinamiche aziendali e la successiva cessione delle partecipazioni, ha definitivamente sgretolato la tesi difensiva volta a qualificare l'imputata quale mera **ausiliaria esterna**.

03. La prova della bancarotta distrattiva e la valutazione indiziaria ex art. 192 c.p.p.

3.1 — Mancato rinvenimento di beni aziendali e prelievi sui conti sociali

Sul piano della tipicità materiale del reato, la pronuncia n. 30392 del 2026 affronta il tema dell'**imputazione causale della distrazione patrimoniale** in capo all'amministratore di fatto. Nel delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'[art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.](#), la **condotta distrattiva** si perfeziona mediante qualsiasi atto di disposizione o di sottrazione che recida il **vincolo di destinazione dei beni** alla garanzia dei creditori, determinando una **diminuzione ingiustificata dell'attivo** fallimentare.

Nel caso di specie, l'attività distrattiva si è articolata in una duplice direttrice: da un lato, l'omessa consegna agli **organi fallimentari** di **macchinari, impianti e attrezzature** di rilevante valore economico, formalmente annotati nell'inventario e nel **libro cespiti** della società fallita; dall'altro, l'esecuzione di **ripetuti prelievi di denaro contante** dai conti correnti bancari aziendali poco prima

dell'avvicendamento formale dell'organo amministrativo. A fronte dell'accertata inconsistenza del ruolo del prestanome, i giudici di merito hanno correttamente attribuito la titolarità di tali prelievi alla ricorrente, quale unica persona dotata di **delega operativa effettiva** sui rapporti bancari societari¹⁰.

La Suprema Corte riafferma il consolidato principio secondo cui, accertata la **disponibilità contabile e materiale** dei beni e delle risorse finanziarie in capo alla società poco prima del dissesto, grava sull'amministratore di fatto l'onere di fornire la **dimostrazione della loro effettiva destinazione a finalità sociali** ovvero della loro dispersione per **cause fortuite non imputabili**. In difetto di siffatta rigorosa controprova, la mancata giustificazione della fuoriuscita dei valori fonda una **presunzione logica insuperabile di distrazione** a carico del dominus della gestione finanziaria.

3.2 — Il divieto di atomizzazione degli indizi e la tenuta logica d'insieme

Uno dei passaggi di più elevato valore metodologico della sentenza in rassegna attiene all'applicazione dei **canoni di valutazione probatoria** sanciti dall'[art. 192, comma 2, c.p.p.](#) La difesa della ricorrente aveva censurato la sentenza d'appello lamentando una ricostruzione assertiva e frammentaria dei singoli elementi di fatto, sostenendo che ciascun riscontro, se isolatamente considerato, risultasse inidoneo a dimostrare la **qualifica gestoria** e la responsabilità per le condotte distrattive.

La Suprema Corte ha respinto fermamente tale prospettazione, ribadendo l'operatività del principio che vieta l'**atomizzazione e la parcellizzazione del compendio indiziario**. Nell'accertamento dei reati societari e fallimentari complessi, il giudice del merito non deve arrestarsi all'esame disgiunto di ciascun elemento fattuale, ma è tenuto ad effettuare una **lettura sinergica e coordinata dell'intero quadro probatorio**, verificando se gli indizi, ancorché singolarmente privi di autosufficienza probatoria, acquisiscano un **significato univoco e dimostrativo** se inseriti nella trama logica d'insieme.

La **convergenza armonica** tra le prove dichiarative dei dipendenti, le dichiarazioni della locatrice, i riscontri contabili del curatore fallimentare e le ammissioni dell'amministratrice formale compone un **mosaico probatorio** privo di crepe logiche. Tale sinergia soddisfa integralmente i requisiti di **gravità, precisione e concordanza** prescritti dalla legge processuale, escludendo ogni plausibile ricostruzione alternativa idonea ad ingenerare un **ragionevole dubbio** circa la colpevolezza dell'amministratrice occulta.

04. I limiti del sindacato di legittimità: specificità del ricorso e diniego delle attenuanti

4.1 — L'aspecificità estrinseca dell'impugnazione e l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.

Sotto il profilo processuale, l'ordinanza conclusiva di **inammissibilità del ricorso** pronunciata nei confronti dell'**amministratore di fatto bancarotta fraudolenta** si fonda sul rigoroso rispetto dei **canoni di specificità delle impugnazioni** previsti dall'[art. 581 c.p.p.](#) e dall'[art. 591, comma 1, lett. c\), c.p.p.](#) La Suprema Corte ha rilevato come i motivi articolati dalla difesa si limitassero a riproporre le medesime doglianze già congruamente vagliate e disattese dal giudice di seconde cure, omettendo di ingaggiare un effettivo **confronto dialettico** con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione richiama il principio cardine scolpito dalle Sezioni Unite penali nella sentenza Galtelli⁹, secondo cui l'atto di ricorso per cassazione deve assolvere la funzione indefettibile di **critica argomentata e puntuale** avverso le specifiche ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato. Il vizio di **aspecificità estrinseca** ricorre non soltanto in presenza di formulazioni vaghe o indeterminate, bensì ogni qual volta l'atto di impugnazione ignori le **esplicitazioni argomentative** del giudice censurato, risolvendosi in una mera riproduzione acritica delle **eccezioni difensive** di merito.

Il **giudizio di cassazione** non può in alcun caso trasmodare in un terzo grado di merito. Alla Suprema Corte è preclusa ogni **rilettura atomistica o rivalutazione probatoria**, dovendo il controllo di legittimità limitarsi a verificare la **tenuta logica, la completezza e la coerenza giuridica** della motivazione adottata dai giudici territoriali.

4.2 — La discrezionalità nel diniego delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p.

Parimenti ineccepibile risulta la statuizione con cui la Suprema Corte ha convalidato il **diniego delle circostanze attenuanti generiche** richieste dalla difesa ai sensi dell'[art. 62-bis c.p.](#) La concessione del beneficio postula un **giudizio di fatto** riservato alla discrezionalità del giudice del merito, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità purché dia conto dei **parametri di gravità** desunti dall'[art. 133 c.p.](#) ritenuti prevalenti o assorbenti¹⁰.

Il Supremo Collegio ha ribadito che è la **meritevolezza del trattamento sanzionatorio di favore** a richiedere un'apposita e positiva giustificazione, dovendo emergere dagli atti **circostanze concrete** idonee a mitigare il disvalore del fatto. Per converso, il diniego delle attenuanti generiche risulta pienamente e congruamente motivato dalla semplice constatazione dell'**assenza di elementi o circostanze di segno positivo** a favore dell'imputato. Nel caso esaminato, la **gravità del dissesto cagionato**, l'entità delle distrazioni e la pervicace opacità della condotta gestoria hanno giustificato il rigetto della richiesta difensiva.

Punto focale: Il ricorso per cassazione che reitera rilievi fattuali senza aggredire specificamente la motivazione d'appello incorre nell'inammissibilità per aspecificità estrinseca; il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile a fronte dell'assenza di elementi positivi di meritevolezza ex art. 133 c.p.

05. Ricadute applicative, profili di compliance e strategie difensive nei reati d'impresa

5.1 — Linee guida operative per la governance societaria e la gestione del rischio fallimentare

Gli approdi ermeneutici confermati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30392 del 10 agosto 2026 rivestono una portata pratica di primario rilievo per la **governance societaria**, la **consulenza aziendale** e la **difesa penale** nei reati concorsuali. L'affermazione della responsabilità penale dell'**amministratore di fatto bancarotta fraudolenta** sulla base di precisi indicatori operativi impone l'adozione di rigorosi **modelli organizzativi e presidi di compliance** volti a prevenire rischi di **confusione patrimoniale e promiscuità gestoria**.

Sul piano preventivo, le imprese strutturate in **forma di gruppo** o articolate mediante società controllate e collegate devono garantire la **rigorosa separazione dei centri decisionali e dei flussi finanziari**. L'accentramento dei pagamenti su conti correnti personali o la gestione promiscua dei rapporti contrattuali (locazioni, consulenze, forniture) costituiscono **elementi altamente indizianti in**

sede penale, idonei a fondare la prova dell'**eterodirezione illecita** e della **spoliazione patrimoniale** in danno dei creditori sociali.

Sul versante processuale e difensivo, come evidenziato anche nella riflessione sulla **gestione dei poteri di controllo e doveri di fedeltà aziendale**, la strategia a tutela del soggetto accusato di amministrazione di fatto deve concentrarsi sulla **rigorosa tracciabilità documentale** delle singole operazioni economiche. È indispensabile preconstituire la prova dell'**effettiva destinazione aziendale** delle somme prelevate e della **corretta allocazione dei cespiti materiali**, non essendo sufficiente invocare la carenza di poteri formali per contrastare un quadro probatorio presuntivo coerente e convergentemente motivato.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#) — Bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale e documentale.

[Art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#) — Fatti di bancarotta fraudolenta societaria imputabili agli organi gestori.

[Art. 322 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) — Bancarotta fraudolenta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

[Art. 329 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) — Fatti di bancarotta societaria nel Codice della crisi d'impresa.

[Art. 2639 Codice Civile](#) — Estensione delle qualifiche soggettive e nozione di amministratore di fatto.

[Art. 192 Codice di Procedura Penale](#) — Valutazione della prova e canoni di giudizio indiziario.

[Art. 110 Codice Penale](#) — Concorso di persone nel reato societario.

[Art. 581 Codice di Procedura Penale](#) — Forma dell'impugnazione e requisiti di specificità dei motivi.

[Art. 591 Codice di Procedura Penale](#) — Inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità.

Art. 133 Codice Penale — Gravità del reato e valutazione per l'applicazione della pena.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 10 agosto 2026, n. 30392** — Gli indici sintomatici della gestione di fatto provano la responsabilità dell'amministratore occulto per bancarotta distrattiva.
2. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 15 luglio 2026, n. 26670** — L'amministratore di fatto risponde della distrazione societaria anche mediante scissione aziendale abusiva.
3. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 10 aprile 2026, n. 13308** — La continuità dell'ingerenza decisionale fonda la qualifica di gestore di fatto ex art. 2639 c.c.
4. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 23 aprile 2026, n. 14818** — La distrazione patrimoniale è provata presuntivamente dalla mancata rendicontazione dei flussi finanziari.
5. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 29 ottobre 2025, n. 35413** — L'operatività esclusiva sui conti correnti bancari costituisce indice univoco di amministrazione di fatto.
6. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 28 novembre 2024, n. 43682** — Il mancato rinvenimento di beni aziendali annotati nelle scritture integra la bancarotta per distrazione.
7. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 5 ottobre 2016, n. 41793** — L'assenza dell'amministratore di diritto e l'esercizio di deleghe generali comprovano la gestione occulta.
8. **Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 15 ottobre 2020 (dep. 2021), n. 7437** — Catalogo degli indici sintomatici per l'accertamento dell'amministrazione di fatto nei reati concorsuali.
9. **Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 22 febbraio 2017, n. 8825** — L'aspecificità estrinseca del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581 c.p.p.
10. **Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 22 settembre 2017, n. 43952** — Il diniego delle attenuanti generiche è incensurabile in cassazione se

motivato sui criteri dell'art. 133 c.p.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.